

RSU IN PILLOLE

Premessa

La prima cosa che la RSU deve conoscere è la gerarchia, i compiti e le funzioni attribuite alla stessa. A tal riguardo richiamiamo il Contratto Nazionale Quadro del 7/8/1998 il quale stabilisce che la RSU:

- è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
- assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti (*si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale o, contrariamente, può redigere un regolamento interno*).

DURATA – INCOMPATIBILITA'

- Resta **in carica 3 anni**, al termine dei quali la RSU decade automaticamente. Non essendo prevista la proroga, le nuove elezioni vengono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato.
- È prevista l'incompatibilità con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità.

INDIZIONE ASSEMBLEE – MODALITA' E TEMPI

La RSU invia al dirigente scolastico l'istanza di convocazione dell'assemblea (non chiede l'autorizzazione) il quale si limita solo al controllo formale di regolarità e ad avvisare le famiglie della riduzione del servizio:

- le assemblee possono essere tenute per tutto il personale o solo per un'area del personale. Qualora sia coinvolto il personale docente, l'assemblea va tenuta all'inizio o al termine delle attività didattiche;

PREVENTIVA

Finalizzata cioè a raccogliere all'inizio dell'anno suggerimenti per la nuova piattaforma contrattuale

➤ l'assemblea può essere

CONSULTIVA

finalizzata alla conclusione della contrattazione per acquisire, prima della sottoscrizione del Contratto, parere del personale

- In ogni caso la data, l'orario, l'ordine del giorno, i materiali da diffondere e l'eventuale presenza di rappresentanti sindacali esterni vengono stabiliti dalla RSU nel suo complesso (*se non c'è accordo, le decisioni vengono assunte a maggioranza*);
- in ogni scuola al massimo si possono tenere 2 assemblee al mese; la durata massima di ogni assemblea è di 2 ore (*a cui vanno aggiunti i tempi di percorrenza qualora previsti dal CIR*);
- i dipendenti hanno facoltà di partecipazione retribuite alle assemblee, conservando la retribuzione, ad assemblee, fino a 10 ore pro capite per anno scolastico;
- il diritto di convocazione è esercitato congiuntamente dalla RSU, non dai singoli componenti (*la singola RSU può farlo esclusivamente insieme ad uno o più Sindacati rappresentativi del comparto*);
- le RSU possono svolgere assemblee in orario di servizio solo nella scuola in cui sono state elette.

DIRITTO AI LOCALI

Scuole con meno di 200 dipendenti: la RSU può usare per la sua attività un locale della scuola in modo temporaneo (*cioè solo quando non è utilizzato per l'attività didattica*)

Scuole con almeno 200 dipendenti: la RSU può usare per la sua attività un locale della scuola in modo permanente.

Per esercitare il diritto occorre predisporre specifica istanza scritta di richiesta al dirigente scolastico.

La RSU può inoltre concordare con il dirigente scolastico di utilizzare, se disponibile, un armadio a chiave per raccogliere materiale sindacale e di cancelleria. Per materiale sindacale e di cancelleria si intende:

- libro dei verbali con pagine numerate;
- registro di protocollo per l'invio e la ricezione formale e registrata di quanto il dirigente scolastico invia alla RSU e di quanto la RSU invia al dirigente scolastico o, tramite la scuola, alle OO.SS. o agli uffici scolastici centrali (MI) o periferici (USR, ATP);
- una postazione di computer con collegamento ad internet, comprensiva di stampante;
- penne, matite, gomme, evidenziatori, carpette o raccoglitori, floppy disk; materiale normativo (contratti, leggi, circolari ecc.); ogni altra cosa utile per il lavoro della RSU.

DIRITTO DI AFFISSIONE

La RSU di ciascuna scuola, insieme con i rappresentanti territoriali delle OO.SS., ha diritto di affiggere all'albo sindacale materiale sindacale informativo per i dipendenti della scuola.

L'affissione non prevede autorizzazione del dirigente scolastico: anzi, i soggetti sindacali di cui sopra sono gli unici aventi diritto all'uso dell'albo sindacale, mentre l'amministrazione scolastica ha il dovere di affiggere qualunque nota sindacale giunga a scuola.

PERMESSI RETRIBUITI

MODALITÀ DI CALCOLO:

Nel comparto Istruzione e Ricerca e PCM, l'art. 28, comma 2, lett. a) del CCNQ 4 dicembre 2017 come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, prevede che il monte ore annuo della RSU è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la sede RSU.

Esempio: nell'ente XXX lavorano:

- 588 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 600, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Calcolo: 25 minuti e 30 secondi x 600 dipendenti = 15.300 minuti
15.300 minuti : 60 = 255 ore

Si ricorda che il monte ore della RSU non deve essere ulteriormente ripartito. **Esso viene gestito dalla RSU autonomamente**, nel rispetto del tetto massimo attribuite.

L'amministrazione dovrà solo assicurarsi che le ore di permesso effettivamente fruite dai componenti della RSU non superino il contingente annuo.

I permessi possono essere fruiti dalla RSU per:

- le relazioni sindacali con il dirigente (anche se di fatto queste vengono svolte per lo più fuori dall'orario di lavoro);
- partecipazione ad iniziative indette dal sindacato di appartenenza (come convegni, congressi, trattative ecc.).

RSU Docenti: le ore di permesso possono essere cumulate fino ad un massimo di 12 giorni all'anno e per non più di 5 giorni ogni due mesi,;

RSU ATA: ha diritto a cumulare fino a 20 giorni di permesso all'anno, senza sostituzione.

La richiesta di permessi va indirizzata al dirigente scolastico per iscritto.

Appare necessario inoltrare la richiesta con un congruo anticipo (*ove possibile*) per facilitare le sostituzioni ed i cambi di orario; il dirigente registra le ore e controlla solo che siano rispettati i vincoli per il cumulo dei permessi.

La “concessione” dei permessi non è discrezionale.

Qualora il Dirigente rifiuti la fruizione dello stesso, deve comunicarla immediatamente alla RSU allegando la dettagliata motivazione al diniego. ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005 e al fine di poter valutare eventuali comportamenti antisindacali e lesivi delle prerogative sindacali.

PERMESSI NON RETRIBUITI

I componenti della RSU beneficiano di permessi sindacali non retribuiti (8 giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la

fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente scolastico.

DIMISSIONI - DECADENZA – NUOVE ELEZIONI

Dimissioni:

- sono una questione interna alla RSU, sulla quale il Dirigente Scolastico non ha competenza;
- vanno presentate per iscritto alla RSU, che decide nel merito;
- il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;
- l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla RSU al Dirigente Scolastico e al personale della scuola
- se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

Attenzione: Se si dimette più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni.

Decadenza

Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di:

- cessazione dal servizio;
- trasferimento in altra scuola;
- assenza continuativa superiore a 6 mesi (*se tale assenza comporta che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto*).

Anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista.

Non è prevista la decadenza qualora ci sia un dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove

istituzioni scolastiche. *(Accordo sottoscritto il 13 marzo 2013 su integrazione e modificazioni dell'accordo quadro del 7 agosto 1998).*

Pertanto i rappresentanti delle RSU restano in carica.

Se decade più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni.

NOTA BENE

Ricordiamo che la RSU rappresenta i lavoratori nella contrattazione di istituto, ma non è un dirigente sindacale *(può infatti anche non essere iscritto ad alcun sindacato).*

È quindi opportuno che su tutte le questioni che non rientrano nella sue competenze e riguardano i diritti dei lavoratori *(i permessi, le ferie, l'orario di servizio, ecc.)* la RSU non assuma iniziative autonome, ma si rivolga alla Segreteria territoriale della UIL Scuola, sia per risolvere eventuali dubbi sulla corretta applicazione delle norme, sia per garantire al personale interessato il necessario supporto in caso di contenzioso.

Suggeriamo quindi di far gestire un eventuale contenzioso con il D.S. dalle segreterie territoriali UIL Scuola.